

Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

In Nome del Popolo Italiano

all'udienza del 15/10/2015 il giudice dr. Niccolò Calvani

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 6359/2012 tra le parti:

Attore: [REDACTED], con l'avv. PUCCI FRANCESCA
(PCCFNC67D51D612R)

Convenuto: **COMUNE DI FIRENZE**, con l'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

Ritenuto in fatto ed in diritto

[REDACTED] riferisce che in data 24/2/11 alle 8:45 circa, mentre percorreva il viale dei Mille a Firenze a bordo del suo ciclomotore e giunta all'incrocio con la via Pacinotti, cadeva a terra a causa di una buca nell'asfalto, non visibile perché coperta e nascosta da fogliame; afferma di aver riportato lesioni personali, assume la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 Cc del Comune di Firenze e ne chiede la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, indicativamente quantificati nella somma di € 8000,00 – o in quella diversa di giustizia – oltre interessi e rivalutazione.

Il Comune di Firenze nega che lungo il viale dei Mille fosse presente una buca, contesta la sussistenza di una sua responsabilità ex art. 2051 o 2043 Cc e chiede il rigetto della domanda.

*** *** ***

La caduta della sig.ra [REDACTED] è stata confermata dal teste escusso, sig. [REDACTED], che non risulta aver con l'attrice alcun rapporto, sì da poter essere considerato totalmente indifferente; il teste ha riferito che la signora era appena ripartita con il suo ciclomotore dal semaforo che c'è all'incrocio tra viale dei Mille e via Pacinotti, stava pertanto procedendo a velocità molto bassa, ed è caduta perché passata su una buca dell'asfalto, che il teste ha anche riconosciuto nelle fotografie agli atti.



Queste evidenziano l'esistenza di una anomalia della pavimentazione stradale, non particolarmente accentuata ma neppure definibile una "lievissima e superficiale fenditura", come afferma il convenuto: si tratta, in particolare, di una zona abbastanza ampia di "lievi e superficiali fenditure", al centro della quale vi è però una buca vera e propria, di larghezza modesta ma sufficiente a contenere la ruota di un ciclomotore, e tale da poter determinare la perdita di controllo del mezzo.

Sussiste pertanto la responsabilità del Comune che, quale proprietario e custode della strada, non può lasciare che essa presenti anomalie idonee a provocare incidenti.

Accanto alla responsabilità (ex art. 2051 Cc) del convenuto vi è però anche quella della attrice, la quale, come tutti gli utenti della strada ed in particolare quelli che utilizzano mezzi a due ruote, per la precarietà del loro equilibrio, deve porre la massima attenzione alla strada che percorrono, in ragione del principio di autoresponsabilità.

Nel nostro caso non vi è prova né che la buca fosse occultata da fogliame né che essa sia comparsa all'improvviso, perché nascosta da automobili in transito davanti al motorino, anzi si può presumere che la sig.ra [REDACTED] non avesse nessuno davanti visto che era appena ripartita dal semaforo – ed è circostanza nota a tutti gli utenti della strada che, ad un semaforo rosso, i ciclomotori si posizionano in prima fila per la ripartenza.

Si vuol dire che l'attrice aveva la possibilità di notare la buca ed evitarla, pertanto la sua condotta disattenta ha concorso a provocare il danno con quella del Comune ed in pari misura.

Il consulente medico-legale ha riferito che, dalla caduta, la sig.ra [REDACTED] ha riportato contusioni alle ginocchia con conseguente inabilità temporanea di 33 giorni (3+15+15 rispettivamente al 75-50-25%) e invalidità permanente dell'1,5%.

In applicazione della tabella in uso (Milano '14) il danno non patrimoniale, costituito dalla menomazione temporanea (rimborsata con il minimo di legge, vista l'entità delle lesioni) e permanente della salute e dalla conseguente sofferenza (cd. danno morale), è quantificabile nella somma di € 3345,00 comprensiva di rivalutazione e interessi – questi ultimi calcolati sul capitale di tabella devalutato al giorno del sinistro e poi anno per anno rivalutato.

Il risarcimento spetta per la metà.

Nella stessa misura è dovuto il rimborso delle spese mediche (nella loro interezza documentate e ritenute congrue per € 482,50) e dei danni materiali (€ 582,36), cui devono essere aggiunti rivalutazione e interessi decorrenti dalle singole date di spesa e, per quest'ultimo, dalla data dell'incidente.



La domanda è accolta nei termini indicati; alla soccombenza segue l'addebito delle spese del processo, liquidate con riferimento allo scaglione di valore nel quale è compreso il risarcimento riconosciuto e in misura prossima al minimo, in considerazione del concorso di responsabilità.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,

condanna il Comune di Firenze a pagare a [REDACTED]:

- la somma di € 1672,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,
- la somma di € 532,43 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;

pone le spese di patrocinio e tecniche a carico del convenuto e lo condanna a pagare alla attrice la somma di € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per compensi professionali ed € [REDACTED] per anticipazioni (ivi comprese le spese di CTU e CTP), oltre spese generali, imposta e contributi.

Firenze, 15 ottobre 2015

Il giudice
dr. Niccolò Calvani

